

TRIBUNALE DI AVELLINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per il Sig. Avallone Francesco , C.F. VLLFNC70R30H703I, nato a Salerno (SA) il 30/10/1970 e residente in Baronissi (SA) alla via dei Greci 24 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Todisco C.F. TDSNTN77E14A489U giusta mandata in calce al presente ricorso.

L'avv. Antonio Todisco espressamente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti detto procedimento al numero di telefax 0825.24526 o alla casella di posta elettronica antonio.todisco@avvocatiavellinopec.it

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA , in persona del dirigente p.t., – tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, - PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino in persona del legale rapp.te , ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio – Ambito Territoriale di Avellino in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un



pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per

-il riconoscimento, previa disapplicazione e/o l'annullamento del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021-2022 , 2022/2023 e 2023/2024 di **punti :**

12.67 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), **punti 12.67 con riferimento al** profilo AT (Assistente Tecnico) e **punti 12.67 con riferimento al** profilo CS (Collaboratore scolastico).

Premesso che:

1,il ricorrente, in data 19.04.2021 ha presentato domanda di conferma, nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA, triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Avellino ;

2.in quanto già incluso nelle precedenti graduatorie, - avendo il ricorrente conseguito il diploma di maturità, nel lontano anno 1989, presso l'Istituto Industriale Amedeo Avogadro di Salerno - con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo, (AT), Collaboratore Scolastico, (CS) e Assistente Tecnico (AT) , come previsto nella nota del Min. 9256/2021, il Sig. Avallone Francesco provvedeva ad inserire, nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati) ;

3.cioè in quanto veniva previsto dall'amministrazione nella suddetta nota che: *“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente*



triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza” (precedentemente l’aggiornamento s presentava con apposito modello denominato D3) ;

4.pertanto quindi il ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente) in assenza di servizio specifico e, avendo conseguito nel corso dell’anno 2021 l’attestato di dattilografia procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria III^ fascia con riferimento al triennio 2021/2024;

5)L’aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6. Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021 e la Sent. della Corte di appello di Roma ;

6) Il ricorrente infatti, già precedentemente si era visto decurtare il punteggio di 5,4 punti (atteso che, il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici adire l’Autorità giudiziaria competente, tenuto conto che l’assenza di un ulteriore titolo informatico e la precedente presentazione della domanda con un l’altissimo numero di partecipanti , non gli dava la possibilità concreta di essere convocato per supplenze temporanee,

7. Il ricorrente, in particolare, per il triennio 2021-2024 p r e s e n t a v a d o m a n d a di aggiornamento nella provincia di Avellino e dall’Istituto Capofila gli veniva attribuito il punteggio di 6.67 per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico .

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6



punti

8.al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti e tre i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato ingiustamente **riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto** che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio digran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'UP di Avellino;

9. Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli riconosciuti pertanto il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

10. I Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato . Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti , una fonte di rango inferiore , come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango inferiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

In punto di diritto si osserva:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme



di rango superiore.

Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, in modo illegittimo il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”*;⁵

Ebbene tale disposizione, come da copiosa giurisprudenza , (da ultimo il CdS ord. 6581 del 10.12.2021) ha avuto modo di che “... Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la



domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ...”

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : *“” devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97)”*. (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)”

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.

Sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status



del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.



Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,67 ma 12,67 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1994 al 1995).

Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare :

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”,

Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e,



conseguentemente,

2. accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Avallone Francesco al maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con riferimento al profilo di assistente Amministrativo, assistente contabile e collaboratore scolastico

3. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario;

- in via istruttoria si

CHIEDE

Ammettersi le prove documentali allegate a supporto del ricorso introduttivo .

Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato pertanto il contributo unificato verrà versato giusta tabella .

Si allegano:

1. Procura alle liti
2. domanda di inserimento ;
3. Foglio di congedo
4. Giurisprudenza sul caso specifico

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR – USP Campania ambito territoriale di Avellino



in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza .

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Campania : mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;

Avellino li 28 aprile 2023

Avv Antonio Todisc0

